

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione

Circolare n. 101 Prot.n. AOODGPER 11313 Roma, 30 dicembre 2010

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Province

LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana **BOLZANO**

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia

TRENTO

Agli Uffici territoriali degli U.S.R.

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie

LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

SEDE

All'Ufficio Legislativo

SEDE

Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione

SEDE

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione

della Conferenza delle Regioni

Via Parigi

ROMA

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012.

La presente Circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012 ed ha come principali destinatari le famiglie, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali, le Regioni e gli Enti Locali.

Per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo, il quadro normativo di riferimento è definito dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 e dall'Atto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009, che hanno riordinato l'intera materia di questo importante segmento del sistema scolastico.

Il Regolamento succitato, nel rivedere l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, contiene anche misure di razionalizzazione e di qualificazione "al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione" (art. 1, comma 2), secondo una strategia rispondente a criteri di efficacia e di efficienza del servizio.

L'Atto di indirizzo, a sua volta, individua le priorità e fissa i criteri generali di carattere pedagogico, didattico ed organizzativo a cui le istituzioni scolastiche debbono attenersi per la formazione e il funzionamento delle classi interessate dagli interventi di riordino.

Per gli istituti di istruzione secondaria superiore, il quadro normativo di riferimento è definito dai Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 87/10, 88/10 e 89/10, relativi, rispettivamente, agli istituti professionali, agli istituti tecnici ed ai licei.

I menzionati Regolamenti sono stati accompagnati da specifiche Guide per aiutare le famiglie e gli studenti ad orientarsi nelle scelte delle diverse tipologie e modelli di istruzione e da un'ampia documentazione esplicativa e di commento dei quadri orario e delle Indicazioni riguardanti i nuovi istituti riformati. Tali atti di accompagnamento e di supporto alla riforma, di cui si suggerisce la consultazione, sono stati pubblicati nel sito di questo Ministero (www.istruzione.it).

Premesso e precisato quanto sopra e in coerenza con quanto evidenziato negli anni decorsi, si ribadisce che le iscrizioni non solo costituiscono un importante adempimento amministrativo e gestionale, prodromico rispetto alle operazioni di preparazione e di regolare avvio del prossimo anno scolastico, ma rappresentano una rilevante occasione di confronto, di interlocuzione e di collaborazione tra i soggetti, i livelli istituzionali, le autonomie locali, le parti sociali a vario titolo competenti e coinvolti.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale) è fissato al **12 febbraio 2011.**

Perché le SS. VV. possano disporre di un quadro conoscitivo ampio ed esaustivo della delicata materia, si richiamano, per le parti e i contenuti tuttora validi, anche le istruzioni di cui alle circolari n. 4 e n. 17, rispettivamente in data 15 gennaio e in data 18 febbraio 2010, aventi ad oggetto le iscrizioni relative all'anno scolastico 2010/2011.

1. Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini e le bambine¹ che abbiano compiuto o compiano entro il **31 dicembre 2011** il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2012.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il **31 dicembre 2011**.

¹ Nel prosieguo quando si fa riferimento a "bambini", "alunni", "allievi", "studenti", ecc. si intendono, ovviamente, entrambi i generi.

Al fine di garantire qualità, flessibilità e specificità all'offerta educativa con riferimento alla particolare fascia di età, l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento n. 89:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, anche l'iscrizione di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre unità per sezione. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Come è noto, gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50.

Al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, è prevista per l'anno scolastico **2011-2012** la prosecuzione delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo si fa riserva di apposite comunicazioni e istruzioni.

Per una razionale ed equilibrata distribuzione dell'offerta educativa nelle diverse realtà territoriali, si ritiene opportuno richiamare l'art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 89/2009 che così recita: "L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso".

2. Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale²:

- debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il **31 dicembre 2011**;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il **30 aprile 2012**. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).

_

² La previsione normativa contenuta nell'art. 155 c. c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 stabilisce che: "La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente". Cfr anche la nota del Dipartimento dell'istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale, che, in base all'art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno).

L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che, in base agi elementi in possesso delle singole istituzioni scolastiche, dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all'atto dell'iscrizione.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni esterni, obbligati all'iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

3. Scuola secondaria di primo grado

Per l'anno scolastico **2011-2012** devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità a tale classe.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla istituzione scolastica prescelta, deve essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvede a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del **12 febbraio 2011**, alla istituzione scolastica prescelta.

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale, che, in base all'art. 5 del Regolamento, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), comprensivo del tempo riservato alla mensa. L'accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.

Il dirigente della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande per mancanza di posti disponibili, ne dà sollecita comunicazione alle famiglie interessate perché possano esercitare una diversa opzione.

Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. In tale caso, l'iscrizione è disposta d'ufficio, fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola.

Qualora i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l'ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del **12 febbraio 2011.**

La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino l'apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola e da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile, per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia in classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dell'assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell'organico assegnato.

Nel caso in cui i corsi di strumento musicale siano formati con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, il numero degli studenti frequentanti ogni anno di corso deve essere pari a quello previsto dai criteri generali per la formazione di una classe.

4. Obbligo di istruzione

Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

In tale contesto, il momento dell'iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell'obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto l'aspetto della responsabilità condivisa tra soggetti diversi a) e delle modalità di assolvimento dell'obbligo indicate dalle vigenti disposizioni b).

a) Responsabilità condivisa

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola;
- le istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le attività didattiche finalizzate all'orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro, anche in alternanza:
- l'Amministrazione cui è affidato il compito di stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- le Regioni e gli Enti locali cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari allo svolgimento dell'attività didattica;

b) Modalità di assolvimento

L'obbligo di iscrizione e di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l'istruzione familiare. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo devono rilasciare, al dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione - da rinnovare anno per anno - di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, per effetto della norma che ha disposto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione,

devono iscriversi alla classe prima di un istituto secondario di secondo grado. L'obbligo di istruzione, in base all'art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il diritto-dovere di cui al decreto legislativo n. 76/2005.

Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

Il rischio di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo è oggi motivo di particolare preoccupazione in dipendenza dei nuovi fenomeni emergenti legati ai processi di immigrazione, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno diffuse evidenze soprattutto nei contesti metropolitani. I cennati nuovi aspetti dell'evasione e dispersione scolastica rendono necessaria una vigilanza attenta e continua sulla condizione giovanile, anche con riguardo al corretto svolgimento dell'istruzione familiare e alla effettiva frequenza di scuole non statali e non paritarie.

Al fine di far fronte ai suaccennati fenomeni, l'Amministrazione riserva particolare riguardo al lavoro di vigilanza e assicura tempestività negli interventi, in coerenza con quanto, tra l'altro, previsto dal Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione (D.M. 22 agosto 2007).

In particolare, gli Uffici scolastici regionali adottano le misure necessarie per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, ponendo attenzione soprattutto ai territori maggiormente a rischio ed alle fasce di utenza che presentano maggiori criticità. A tale riguardo, gli Uffici scolastici operano in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando l'opportunità di pianificare gli interventi di prevenzione e di contrasto nei Piani territoriali.

I dirigenti scolastici, in particolare degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, effettuano le necessarie verifiche, rilevano i casi e le ragioni di inosservanza, attivano tutte le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

Lo sviluppo e la messa a punto dell'anagrafe nazionale degli studenti, di cui al decreto ministeriale n. 74 del 5 agosto 2010, costituiscono una base importante per una rinnovata azione di monitoraggio e controllo dell'obbligo di istruzione, anche per quanto si riferisce al primo ciclo.

In considerazione della complessità della materia delle iscrizioni e della sua rilevanza per la fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici territoriali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo, si segnala l'opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

5. Scuola secondaria di II grado

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, debbono essere trasmesse - per il tramite del dirigente della scuola di appartenenza - all'istituto secondario di II grado prescelto. Tali domande debbono essere inoltrate agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza **del 12 febbraio 2011.**

Le famiglie possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010.

Per completezza di esposizione (v. allegato 1), si rammenta che:

- i nuovi Licei comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze applicate);
- i nuovi Istituti Tecnici comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore economico: a) Amministrazione, Finanza e Marketing, b) Turismo. Settore tecnologico: a. Meccanica, Meccatronica ed Energia, b. Trasporti e Logistica, c. Elettronica ed Elettrotecnica, d. Informatica e Telecomunicazioni, e. Grafica e Comunicazione, f. Chimica, Materiali e Biotecnologie, g. Sistema Moda, h. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i. Costruzioni, Ambiente e Territorio;
- i nuovi Istituti Professionali comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: <u>Settore dei servizi</u>: a. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, b. Servizi socio-sanitari, c. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, d. Servizi commerciali; <u>Settore Industria e Artigianato</u>: a) Produzioni industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.

Ai sensi del D.P.R. 15-3-2010, n. 87, i percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4,con riferimento al profilo di cui all'articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione.

A puro titolo informativo, si segnala che dall'a.s. 2011-2012 avranno inizio i percorsi formativi, di durata biennale, degli Istituti tecnici superiori, ITS, cui si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Gli ITS, istituiti nell'ambito dei piani territoriali deliberati dalle Regioni, rappresentano un canale formativo di livello post secondario parallelo ai percorsi accademici. Hanno come ente di riferimento un Istituto tecnico o professionale e rilasciano il "diploma di tecnico superiore" valido su tutto il territorio nazionale.

Si tratta in sostanza di "scuole speciali di tecnologia" costituite con l'obiettivo di fornire ai giovani diplomati una formazione specialistica nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico del Paese: Efficienza energetica - Mobilità sostenibile - Nuove tecnologie per il made in Italy (sistema della Meccanica, sistema Moda, sistema Casa, sistema Alimentare, Servizi alle imprese) - Nuove tecnologie della vita - Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tutte le notizie al riguardo sono disponibili sul sito www.indire.it/ifts.

Iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Com'è noto, i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale (allegato 2) di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni secondo i criteri di cui al D.M. 29 novembre 2007. Le modalità relative all'iscrizione presso le citate strutture formative accreditate sono stabilite dalle Regioni nell'ambito della loro esclusiva competenza.

Fermo restando quanto sopra, le Regioni nella propria programmazione possono prevedere la realizzazione, da parte degli Istituti professionali, di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità contenute nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07. E' bene evidenziare che tale articolo disciplina gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale adottati con

l'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 (pubblicata nel sito di questo Ministero **www.istruzione.it** - riforma della scuola secondaria superiore-).

Il suddetto regime di sussidiarietà trova attuazione attraverso le due seguenti tipologie:

- <u>tipologia A "offerta sussidiaria integrativa</u>" (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali di cui all'allegato 1 possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale di cui all'allegato 2 a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica corrispondenti, in base a quanto previsto dalla tabella allegato n. 3, a quelli realizzati nel corrente anno scolastico. A questo fine gli Uffici Scolastici Regionali sono invitati a prendere immediato contatto con i competenti Assessorati delle Regioni per conoscere le determinazioni assunte a riguardo al fine di stipulare gli accordi territoriali per la prima attuazione delle linee guida.
- <u>tipologia B "offerta sussidiaria complementare</u>" (Linee guida, capo II, punto 2). Tale tipologia può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale decida, in attuazione dell'accordo territoriale col competente USR per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. In tale caso possono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. L'iscrizione ai citati percorsi avverrà secondo modalità e procedure operative da concordare sulla base delle indicazioni che le singole Regioni forniranno.

I dirigenti scolastici degli istituti professionali potranno accogliere le iscrizioni solo ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di ciascuna Regione e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto.

In ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2011/2012, gli istituti professionali, per effetto della citata intesa, **non possono** più accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel corrente anno in regime surrogatorio.

Resta ferma la prosecuzione, sino alla loro conclusione, dei corsi di qualifica attivati dall'a.s. 2009/2010.

6. Procedure e modalità di iscrizione

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, come da modelli allegati A, B, C, D. A tal fine gli interessati rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili. I citati modelli, ferme restando le informazioni sopra riportate, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome.

Per l'istruzione secondaria di secondo grado, le domande di iscrizione devono **essere presentate ad un solo istituto**, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione della istanza di iscrizione,

possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell'istituto secondario di II grado presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere all'inoltro immediato delle domande di iscrizione, d'intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.

Per una coerente e idonea programmazione del servizio e in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire negativamente sulla rilevazione dei dati ed alterare la esatta definizione degli organici, con il rischio di danni erariali, i genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non è, infatti, consentito agli stessi di presentare altre domande ad altri istituti, né a questi di accoglierle.

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l'iscrizione è disposta d'ufficio.

Si rappresenta l'esigenza della scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

Accoglimento delle domande

Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima dell'inizio delle iscrizioni, con affissione all'albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica.

Si rammenta, in proposito, che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati in ottemperanza delle norme vigenti, non sono soggetti ad autorizzazioni preventive.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, si auspica che possano anche essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che l'Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

L'esperienza dimostra che un'aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali permette di individuare in anticipo le condizioni per l'accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.

Le scuole hanno l'obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola.

Trasferimenti di iscrizione

Non sempre la domanda di iscrizione può trovare accoglimento. La indisponibilità di posti, di servizi e di strutture può infatti ostacolare la soddisfazione delle richieste. In tali casi, il dirigente dell'istituto statale, destinatario della domanda di iscrizione, curerà sollecitamente l'individuazione dell'alunno o degli alunni per il quale o per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la domanda o le domande stesse e procederà, a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, all'immediato inoltro della domanda o delle domande ad altro istituto o istituti, individuato/i d'intesa con la famiglia o le famiglie.

Qualora gli interessati chiedano ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico, di optare per altro istituto, o di trasferirsi da una scuola ad un'altra in corso d'anno, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento, il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all'interessato ed alla scuola di destinazione.

Si richiama l'attenzione sulla necessità dell'acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

7. Accoglienza e inclusione

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l'unità multidisciplinare al fine di acquisire il profilo dinamico dell'alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale.

L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l'attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di II grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4).

Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti del Servizio sanitario nazionale o strutture accreditate, come previsto dall'art. 3 della legge n. 170/2010.

Si fa riserva di impartire successivi puntuali chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione del disposto normativo succitato.

Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni italiani.

Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono state fornite con la circolare n. 2 dell'8 gennaio 2010.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Corsi per adulti

In attesa che il regolamento riguardante il riordino dell'istruzione per gli adulti completi il suo iter, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2011, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto del Ministro della Istruzione 25/10/2007, finalizzati:

- al conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria, nonché per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- al recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;
- alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

Il suddetto termine non è ovviamente applicabile per l'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso, comunque, che, attraverso l'adozione di formale, motivato provvedimento per ogni studente accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2011 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2011-2012.

8. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello **E** allegato. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle superiori);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il relativo modello **F** allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali.

IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta

Allegato 1

Licei:
Articolazione del sistema dei licei:
□ liceo classico
□ liceo scientifico, con opzione scienze applicate
□ liceo artistico
□ liceo linguistico
□ liceo musicale e coreutico
☐ liceo delle scienze umane, con opzione economico-sociale
Istituti tecnici e professionali
Articolazione del sistema degli istituti tecnici e professionali:
☐ Istituti tecnici per il settore economico
a) Amministrativo, finanza e marketing (con eventuali articolazioni "Relazioni internazionali per il
Marketing" e "Sistemi informativi aziendali"),
b) Turismo
☐ Istituti tecnici per il settore tecnologico
a) Meccanica, Meccatronica ed Energia (Articolazioni: "Meccanica e meccatronica" ed "Energia")
b) Trasporti e Logistica (Articolazioni: "Costruzione del mezzo", "Conduzione del mezzo" e
"Logistica")
c) Elettronica ed Elettrotecnica (Articolazioni: "Elettronica", "Elettrotecnica" e "Automazione"), d) Informatica e Telecomunicazioni (Articolazioni: "Informatica" e "Telecomunicazioni"),
e) Grafica e Comunicazione
f) Chimica, Materiali e Biotecnologie (Articolazioni: "Chimica e materiali", "Biotecnologie ambientali" e "Biotecnologie sanitarie"),
g) Sistema Moda (Articolazioni: "Tessile, abbigliamento e moda" e "Calzature e moda")
h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (Articolazioni: "Produzioni e trasformazioni";
"Gestione dell'ambiente e del territorio" e "Viticoltura ed enologia"),
i) Costruzioni, Ambiente e Territorio (Articolazione: "Geotecnico")
☐ Istituti professionali per il settore servizi
a) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
b) Servizi socio-sanitari (con le eventuali articolazioni: "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie,
Odontotecnico" e "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico"),
c) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera con le articolazioni "Enogastronomia",
"Servizi di sala e di vendita" e "Accoglienza turistica")
d) Servizi commerciali
☐ Istituti professionali per il settore industria e artigianato
a) Produzioni artigianali ed industriali(con le articolazioni, "Industria" e "Artigianato")
b) Manutenzione e Assistenza tecnica

Allegato 2

Elenco delle qualifiche professionali di IeFP (Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010)

QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI (Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010) OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO OPERATORE DELLE CALZATURE OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE OPERATORE EDILE OPERATORE ELETTRICO OPERATORE ELETTRONICO OPERATORE GRAFICO OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE OPERATORE DEL LEGNO OPERATORE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO OPERATORE DEL BENESSERE OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE OPERATORE MECCANICO / ELETTRICO / ELETTRONICO OPERATORE DELLA RISTORAZIONE OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE OPERATORE AGRICOLO

Allegato 3

TABELLA di CONFRONTO tra le QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI di cui all'ACCORDO in CONFERENZA STATO-REGIONI 29 APRILE 2010 ed i DIPLOMI di QUALIFICA TRIENNALE degli ISTITUTI PROFESSIONALI SECONDO IL PREVIGENTE ORDINAMENTO.

QUALIFICHE TRIENNALI (Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010)	DIPLOMI DI QUALIFICA TRIENNALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO (previgente ordinamento)
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	OPERATORE DELLA MODA
OPERATORE DELLE CALZATURE	OFERATORE DELLA MODA
OPERATORE DELLE PRODUZIONI	
CHIMICHE	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
OPERATORE EDILE	OPERATORE EDILE
OPERATORE ELETTRICO	OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO	OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE ELETTRONICO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
	OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO
	OPERATORE PER L'INDUSTRIA GRAFICA
OPERATORE GRAFICO	OPERATORE FOTOGRAFICO
	OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE
	AUDIOVISIVA
	OPERATORE DELL'ARTIGIANATO DEL
	MARMO
	OPERATORE DELLE INDUSTRIE
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI	CERAMICHE
ARTISTICHE	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI
ARTISTICILE	CERAMICHE
	OPERATORE ORAFO
	OPERATORE DI LIUTERIA.
	OPERATORE DELL'INDUSTRIA DEL MARMO
OPERATORE DEL LEGNO	OPERATORE INDUSTRIA DEL MOBILE E
OI ERATORE DEL ELGIVO	DELL'ARREDAMENTO
OPERATORE DELLE IMBARCAZIONI DA	
DIPORTO	
OPERATORE MECCANICO	OPERATORE MECCANICO
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI	
VEICOLI A MOTORE	
OPERATORE DI IMPIANTI	OPER A TORE A MEGGANICO TERMINO
TERMOIDRAULICI	OPERATORE MECCANICO TERMICO
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	OPERATORE SERVIZI DI RISTORAZIONE,
	SETTORE CUCINA
	OPERATORE SERVIZI DI RISTORAZIONE,
ODED ATODE ALGEDINAL DI PROLEGGIONE	SETTORE SALA-BAR
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE	
E ACCOGLIENZA	OPERATORE DEI SERVIZI DI RICEVIMENTO

OPERATORE AMMINISTRATIVO -	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	CENTRALINISTA TELEFONICO (NON
	VEDENTE)
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI	
LOGISTICI	
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE	OPERATORE DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA
	OPERATORE DELL'INDUSTRIA MOLITORIA
	OPERATORE AGROINDUSTRIALE
OPERATORE AGRICOLO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
	OPERATORE ARIGRITURISTICO
OPERATORE DEL BENESSERE	

Allegato Scheda A

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Al Dirigente scolas				
1 sottoscritt	`	dell'istituzione scolastica) _in qualità di pad	re madre tuto	ore
	(cognome e non			
l'iscrizione del b	ambin_	(cognome e n	ome)	
a codesta scuola de	ll'infanzia	(cognome e n	per l'a.s.	. 2011-12
		chiede di avvalersi		
orario ordinario	o delle attività educ	cative per 40 ore setti	manali <i>oppure</i>	
orario ridotto d	elle attività educat	ive con svolgimento	nella fascia del mat	tino
orario prolunga		ucative fino a 50 ore c hiede altresì di avva		
alla precedenza dei In base alle norme cui va incontro in c	nati che compiono sullo snellimento aso di dichiarazion	o tre anni entro il 31 d dell'attività ammini ne non corrispondente dichiara che	dicembre 2011. strativa, consapevo e al vero,	lisponibilità di posti e le delle responsabilità
		cognome e nome)		
- è nat_ a		il		
		re nazionalità)		
- è residente a		(prov.))	
	a convivente è con	ntel nposta, oltre al bambi		
1				
2 3.				
4.				
5(cognome e nome)		uogo e data di nascita)	(grado d	i parentela)
- è stato sottoposto	alle vaccinazioni o	obbligatorie 🗆 sì 🗀	no	
	oile (rilevabile dall	'ultima dichiarazione		eleo familiare
		zioni per usufruire della riduzio	one dei costi di mensa o di alt	ri servizi).
Il sottoscritto dichian	31/1998; DPR 445/2000) da ra di essere consap- usivamente nell'ambit	to e per i fini istituziona	ouò utilizzare i dati	a all'impiegato della scuola) contenuti nella presente a Amministrazione (Decreto
Data	firma			

Allegato Scheda B

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA

Al Dirigente scolastico del	
Al Dirigente scolastico del(Denom	inazione dell'istituzione scolastica)
l sottoscritt	in qualità di ⊔padre ⊔madre ⊔tutore
(cognome e nome	CHIEDE
l'iscrizione dell'alunn_	
i isonzione den didini	(cognome e nome)
alla classe prima di codesta scuola	
oppur	e chiede di avvalersi:
☐ dell'anticipo (per i nati entro il 30 aprile 200	
	oreferenza (da 1 – prima scelta - a 4)
\Box 24 ore settimanali \Box 27 ore settima	
☐ fino a 30 ore settimanali (preferenza subordi	
	nata alla presenza di servizi e strutture e alla disponibilità di
organico)	
	vità amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispon	
	dichiara che
- l'alunn_	
(cognome e nome	(codice fiscale)
- è nat_ a il	zionalità)
- è cittadino	zionalità)
- è residente a	(prov.)
Via/piazza	n tel
- proviene dalla scuola dell'infanzia	⊔si ⊔no
(nome scuola)	
- la propria famiglia convivente è composta, ol	
(informazioni da fornire qualora ritenute funzi	,
1	
2	
3	
4	
5 (cognome e nome) (luogo e data	di nascita) (grado di narentela)
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligator	ie \Box sì \Box no
	chiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro
	······································
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano	le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa
o di altri servizi).	
*,	
Firma di autocertificazione	
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445	5/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazion	e della domanda all'impiegato della scuola)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole	che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell'ambito	e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regola	
<u> </u>	
Data Firma	

Allegato Scheda C

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Al Dirigente scolastico del

Al Dirigente so	Colastico del	zione dell'istituzione scolastica)		
l sottoscritt_			padre \square madre \square tutore	e
	(cognome e	c nome) CHIEDE		
l'iscrizione del	l'alunn			_
alla classe prin	na di codesta scuola ₋	esprime la seguente	per l'a.s.	2011-12
orario ordin	nario di 30 ore		-	
☐ tempo prol di servizi e stru	•	ferenza subordinata	alla disponibilità di org	ganico e alla presenza
di servizi e stru In base alle no	itture e alla maggiora	anza delle preferenz nto dell'attività amn		
- l'alunn	(accurate a		(codice fi	esole)
- è nat_ a	(cognome e	il	(codice in	scare)
- è cittadino □	italiano 🗌 altro (indi	care nazionalità)		
			ov.)	
			tel.	
- proviene dall	a scuola primaria			
- la propria fan (informazioni da forni 1.	niglia convivente è core qualora ritenute funzionali p	omposta, oltre all'al per l'organizzazione dei servi	unno, da:	
3.				
4				
- il reddito imp	e nome) ponibile (rilevabile da	(luogo e data di nascita) all'ultima dichiarazi	one dei redditi) del nucl	leo familiare è di euro
(dichiarazione da rila	sciare solo ove ricorrano le co	ndizioni per usufruire della r	iduzione dei costi di mensa o di altr	i servizi).
Firma di autocerti	ficazione			
da sottoscrivere al mo Il sottoscritto d autocertificazione		a domanda all'impiegato della sapevole che la scuo abito e per i fini istituz	a scuola) la può utilizzare i dati o ionali propri della Pubblica	
Data	Firma			

Allegato scheda D

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO

Al Dirigente scolastico del			
		(Denominazione dell'istituzione scolastica)	
l sottoscritt	in qualità	di □padre □madre □tuto	ore
	CHIE		
l'iscrizione dell'alunn_			
alla classe 1° di codesto istituto		per l'a.s. 2011-12	
	in subo	rdine	
nel caso in cui per indisponibili	tà di posti non sia possib CHIF		desto istituto,
in ordine di preferenza i seguent			
1. Liceo/istituto	V	ia	_
2. Liceo/istituto	V	ia	_
OVVERO (nel caso si cl	hieda anche il consegu	nimento della qualifica pro	ofessionale triennale)
alla classe prima di codesto is professionale <u>triennale</u> di op <i>allegato 2)</i> in subordine			
nel caso in cui per indisponib	ilità di posti e/o per m	ancata attivazione del per	corso finalizzato al
conseguimento della qualifica		<u>-</u>	
		guimento del diploma qui	
istruzione profession			
<u>-</u>		via	
3. Liceo/istituto		via	
In base alle norme sullo snell va incontro in caso di dichiar - l'alunn_			
(cognome e nome)		(codice fiscale)	
- è nat_ a			
- è cittadino □ italiano □ altro	(indicare		
nazionalità)			
- è residente a		-	
Via/Piazza			
- proviene dalla scuola secondar	ria	1	_
- ha studiato le seguenti lingue d			
e - la propria famiglia convivente (informazioni da fornire qualora	è composta, oltre all'ale ritenute funzionali per l'organiz	unno, da: zazione dei servizi)	
1			
2			
3			
4			
5(cognome e nome)	(luogo e data di nascita)	(grado di parentela)	

- il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro
di altre agevolazioni previste). (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell'esonero delle tasse scolastiche o
- di non aver prodotto domanda ad altro istituto.
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola) Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presenta autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decrete legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data firma
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario

 $N.B.\ I\ dati\ rilasciati\ sono\ utilizzati\ dalla\ scuola\ nel\ rispetto\ delle\ norme\ sulla\ privacy,\ di\ cui\ al\ Regolamento\ definito\ con\ Decreto\ Ministeriale\ 7\ dicembre\ 2006,n.\ 305$

Allegato scheda E Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
Alunno
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), i presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istitut comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Firma: Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Data _____

Classe Sezione

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno

parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Allegato scheda F Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica
Alunno
La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE $\hfill\Box$
${f D}$) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:Studente
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

Data _____